

## Walter Piludu e la richiesta di sospensione dei trattamenti.

di *Giuseppe Buonanno*

RELAZIONE AL SEMINARIO “*QUESTIONI DI FINE VITA E LIBERTÀ: IL PROCEDIMENTO CAPPATO DAVANTI ALLA CORTE*”, ROMA 13.6.2018

La triste vicenda di Walter Piludu inizia nel corso del 2010 quando, improvvisamente, inizia ad avvertire formicolii agli arti e difficoltà ad utilizzare le mani, anche per le azioni più semplici, come, per esempio, aprire la porta di casa. Walter Piludu, nato a Milano il 15.06.1950, ma residente dai tempi del liceo a Cagliari, ha sempre condotto una vita sana, sportiva, e quindi non può immaginare, nemmeno lontanamente, che quei fastidi, sempre più diffusi, sono l’anticamera della terribile diagnosi che, a seguito di approfonditi esami neurologici, gli viene comunicata: sclerosi laterale amiotrofica, più comunemente conosciuta con l’acronimo “*SLA*”.

La reazione di Walter, all’atroce notizia, è di una compostezza che lascia increduli: non solo non si dispera, ma inizia ad affrontare tutte le difficoltà, che la malattia gli riserva, con grande dignità, ben consapevole che da quel momento il suo destino è tragicamente segnato, sia con riguardo agli affetti familiari, sia con riferimento alle sue grandi passioni sportive, fatte di nuotate, di partite di calcio e di battute di caccia.

La notizia si sparge rapidamente in città, dove Walter Piludu è molto conosciuto per i suoi trascorsi politici (ha anche ricoperto la carica di Presidente della Provincia di Cagliari negli anni ottanta) e molto apprezzato persino dagli avversari degli altri schieramenti, che gli hanno sempre riconosciuto grande lealtà ed onestà intellettuale.

La malattia, da subito, è molto aggressiva e, ben presto, si rivela in tutta la sua drammaticità: ridotta efficienza nello svolgimento di qualunque attività quotidiana, indebolimento della muscolatura che non gli consente di stare nella posizione eretta, insufficienza respiratoria, con necessità di utilizzo di ventilazione meccanica non invasiva per larga parte della giornata; non gli intacca, però, le funzioni cognitive, che rimangono assolutamente integre.

Walter, sempre lucidissimo, peggiora costantemente, comincia ad avere enorme difficoltà a parlare, per cui i contatti vengono mantenuti, per lo più, attraverso lo scambio di mail: da subito mi scrive di non volere, nel modo più assoluto, alcun accanimento terapeutico e nessun intervento invasivo atto a prolungare l’esistenza; gli spiego che la legislazione in vigore non ci consentirebbe di ottenere un provvedimento, in tal senso, dell’Autorità Giudiziaria, ma gli consiglio di

cominciare a rendere per iscritto la sua volontà, preferibilmente anche davanti alla presenza di testimoni.

Accogliendo i miei suggerimenti, in data 12 luglio 2012 Walter scrive col computer, e sottoscrive di proprio pugno, le sue "dichiarazioni anticipate di trattamento", con le quali indica, in modo chiaro e netto, la propria volontà in relazione alla fine della sua vita, nei termini sopra riportati, specificando che *"queste decisioni sono state prese dopo matura riflessione, in piena lucidità, in tutta libertà e conformità con la mia percezione della vita"* (Questo documento, unitamente a tutti gli altri che in seguito citerò, verranno da me poi prodotti nel ricorso al Giudice Tutelare che ha emesso il provvedimento autorizzativo).

A causa della descritta situazione, che peggiora costantemente, nel marzo del 2013 Walter mi conferisce mandato per depositare il ricorso per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, per la quale indica il gradimento per la moglie: riesce ancora, pur con uno sforzo enorme, a firmare la procura speciale.

All'udienza tenutasi il 17 aprile 2013, presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, Walter viene portato sulla sedia a rotelle, accompagnato, oltre che da personale ausiliario - infermieristico, dalla moglie, dalla figlia, dalle due sorelle e dal sottoscritto: il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Cagliari, a cui ho chiesto la cortesia di fissare l'orario di udienza nella tarda mattinata (per evitare l'affollamento delle persone nell'aula), si rende immediatamente conto, con pochissime domande, della estrema lucidità dalle risposte rese e, lo stesso giorno, emette il decreto, nominando appunto, la moglie, quale Amministratrice di Sostegno.

Walter, sempre lucidissimo, peggiora costantemente; nell'autunno del 2013 decide di riunire la moglie, le sorelle ed io, a casa sua, per importanti comunicazioni [volutamente, non ha convocato la figlia, a cui ha cercato, il più possibile, di limitare lo strazio della malattia].

Walter, che ormai utilizza uno speciale letto antidecubito ed è costretto all'utilizzo, 24 ore al giorno, del respiratore automatico, ci fa sistemare davanti a lui (non riesce nemmeno più a voltare la testa) e, sempre con grande compostezza - in una atmosfera surreale - ci informa di aver deciso di voler chiedere lo scollegamento dal respiratore meccanico, al verificarsi di un ulteriore peggioramento delle sue condizioni.

Cerchiamo, nel limite del possibile, di trattenere la commozione, e lo incoraggiamo a lottare, ma tutti capiamo che la sua è una decisione ponderata e che, conoscendo il suo carattere, la porterà avanti con ferma determinazione.

Trascorrono i mesi, durante i quali la malattia avanza inesorabile (è giunta al livello 4), e Walter, sempre lucidissimo, conferma la sua decisione, con scrittura privata del 10 novembre 2014, questa volta per il tramite dell'Amministratrice di Sostegno, e davanti a due testimoni, di voler richiedere, al verificarsi di alcune circostanze, l'assistenza di medico rianimatore, indicato dalla ASL 8 di Cagliari (la struttura pubblica di competenza che ha in cura Walter) affinché *"proceda alla*

*somministrazione di farmaci sedativi e, successivamente all'effetto di questi, alla operazione di scollegamento del sottoscritto dal respiratore meccanico”.*

Walter insiste perché depositi il ricorso all’Autorità Giudiziaria, nonostante le mie perplessità in ordine al suo accoglimento.

Mi trovo in evidente difficoltà: non ho né una norma di diritto positivo che disciplina il caso, né orientamenti giurisprudenziali consolidati a cui posso attingere; mi rendo però conto che io e l’Amministratrice di Sostegno siamo le uniche due persone a cui Walter sta affidando il suo destino, e non posso restare inerte.

Decido quindi di avere un colloquio con il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Cagliari, da cui dipende l’Ufficio del Giudice Tutelare della Sezione Volontaria Giurisdizione, per esporre il caso.

Il Presidente mi riceve e mostra grande partecipazione alla vicenda, ma non mi nasconde i suoi dubbi sulla accoglibilità di una tale istanza: mi conforta però il fatto che anche il magistrato mi suggerisce la necessità di acquisire la più ampia documentazione possibile sulla effettiva volontà di Walter di porre dignitosa fine alla sua esistenza.

Walter - che ho informato del colloquio - insiste nel chiedermi di depositare il ricorso e, in data 28 settembre 2015, con la malattia oramai all’ultimo stadio, con l’ausilio del computer a comandi oculari, dell’Amministratrice di Sostegno e davanti a due testimoni, reitera la sua volontà di chiedere il distacco del respiratore.

Nel frattempo prendo contatti con i vertici della ASL 8 di Cagliari che – come detto – hanno in cura Walter e che sono – da tempo -perfettamente a conoscenza della sua decisione, per verificare la possibilità di darne concreta attuazione, ma la loro risposta, pur comprendendo umanamente il caso, è un sostanziale rifiuto.

L’Amministratrice di Sostegno, nel frattempo, mi conferma che lo stato d’animo di Walter è fortemente provato dal fatto che non vede concrete possibilità di ottenere quanto da lui richiesto: chiedo quindi conferma delle condizioni di lucidità di Walter, che vengono attestate dal certificato medico, rilasciato in data 08 febbraio 2016, dal Direttore f.f. dell’Unità di Neurologia Riabilitativa del Presidio Pubblico Ospedaliero del Santissima Trinità di Cagliari, che così scrive: *“il Signor Walter Piludu è persona capace di intendere e di volere, non presenta alcun deficit delle sue funzioni cognitive, è in grado di determinarsi lucidamente in piena autonomia, di rendersi pienamente conto del valore delle proprie determinazioni e delle proprie scelte, di comprenderne motivi e significato, di operare in misura coerente con le proprie determinazioni e la propria volontà”.*

Walter scrive poi una comunicazione urgente, indirizzata alla ASL 8 Cagliari, il 04 maggio 2016, nella quale esprime la sua *“libera e piena volontà di non essere più sottoposto ad alcun trattamento e, in particolare, chiede l'immediato distacco del respiratore artificiale, previa sedazione”*: tale disperata richiesta viene immediatamente riscontrata dalla Direzione Generale della ASL 8, con nota del successivo 06 maggio, nella quale si legge che *“pur con profondo rispetto della*

*sua volontà", la Direzione "chiede il tempo necessario per approfondire le diverse implicazioni dei diversi aspetti etici, giuridici, medici".*

A questo punto decido di acquisire la scheda medica di valutazione multidimensionale che, alla data del 27 maggio 2016, descrive analiticamente la gravissima ed inguaribile patologia, all'ultimo stadio della SLA, e ritenendo di avere sufficiente materiale documentale probatorio, comprovante sia il quadro clinico irreversibile, sulla base della scienza medica attuale, che non lascia supporre la benché minima possibilità di un qualche recupero, sia la chiara, continua ed ininterrotta volontà di Walter di attuare la propria decisione, considerato il dettato costituzionale, ed in particolare gli articoli 13 - sulla inviolabilità della libertà personale - e 32, II comma, - che sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che comunque la stessa legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana -, ritengo di avere gli elementi necessari per poter redigere il ricorso.

Informo sia la moglie che Walter, che mi dà conferma e, dopo averlo predisposto, riportando, in ordine cronologico, tutte le tappe del calvario, con rigorosi riscontri documentali e richiami alle norme costituzionali, concludo - non senza grande tormento, ma altrettanto sicuro di assecondare la volontà di Walter -, con la richiesta di autorizzazione, previo esperimento di tutte le formalità e di tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni, al distacco di tutti i presidi medici per il sostegno vitale del povero Walter.

Preciso che tale istanza non ha nulla a che fare con l'eutanasia né con il suicidio, ma concerne il diritto del malato di essere padrone ad autodeterminarsi e quindi di rifiutare il trattamento sanitario o di interrompere, come nel caso di specie, un trattamento sanitario già in atto.

Lo inoltro via mail a Walter che mi autorizza ad andare avanti e quindi, acquisita la procura dell'Amministratrice di sostegno, che sottoscrive il ricorso anche per approvazione integrale del contenuto in data 30 Maggio 2016, il giorno successivo provvedo al relativo deposito in Cancelleria, Sez. Volontaria Giurisdizione; copia del ricorso viene immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per le sue valutazioni in ordine ad eventuali profili penalistici.

Contestualmente, ritengo opportuno informare, dell'avvenuto deposito, il Presidente della Prima Sez. Civile, che mi assicura la massima attenzione e celerità della presa in consegna del fascicolo, ed infatti, dopo pochissimi giorni, viene designato Il Giudice Tutelare, che fissa, in tempi altrettanto brevi, l'udienza, che viene convocata, per evidenti ragioni di tutela di Walter (completamente paralizzato, e che può rispondere esclusivamente con il computer acustico a comandi oculari), presso la sua abitazione.

Chiedo quindi di essere ricevuto dal Giudice Tutelare, anche con la presenza dell'Amministratrice di sostegno, in modo che il magistrato possa sentire, in vista

dell'udienza, anche la moglie, che confermerà integralmente la situazione che ho descritto, e comprovato, nel ricorso.

All'udienza del 21 giugno 2016, ore 10,00, presso la casa di Walter, sono presenti il Giudice Tutelare, accompagnato da un giudice onorario della Sez. Volontaria Giurisdizione, l'amministratrice di sostegno ed io.

Walter appare molto sereno, oserei dire quasi contento, perché ha la percezione che siamo sulla strada giusta e che le istituzioni si stanno interessando al suo caso; risponde alle domande del G.T., attraverso la voce metallica del computer a comandi oculari, in modo chiaro ed inconfutabile, confermando, senza alcuna esitazione, la sua ferma volontà di richiesta di interruzione dei trattamenti medici che lo tengono ancora in vita.

Al termine dell'udienza, il G.T. lo informa che si riserverà di decidere e che comunque la sua volontà, manifestata ripetutamente in precedenza, e ribadita in udienza, può essere revocata in qualunque momento.

In data 16 luglio 2016 ricevo la pec della cancelleria: il ricorso è accolto.

Il Giudice Tutelare, con un decisione che, all'epoca dei fatti, per la sua peculiarità, rappresenta sostanzialmente il primo caso in Italia, dopo aver accuratamente ripercorso la vicenda, facendo leva sul dettato costituzionale, su fonti interne (codice di deontologia medica) e su alcune fonti di norme internazionali (Convenzione di Oviedo, art. 5; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), riconosce il diritto del paziente all'autodeterminazione, spiegando che il diritto costituzionalmente garantito (di cui alle norme in precedenza richiamate), in uno al consenso informato, consentono il diritto dell'ammalato a rifiutare le terapie mediche, specificando, attraverso il richiamo ad alcune pronunce della Cassazione (v. 21748/2007), che tale rifiuto delle terapie mediche, anche quando questo conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ma esprime piuttosto una libera scelta, da parte del paziente, che la malattia segua il suo corso.

Nel provvedimento viene poi fatto riferimento a quanto espresso dal Pubblico Ministero, presso la locale Procura della Repubblica, in relazione alla problematica della responsabilità del medico curante, in ordine al decesso del paziente nolente, che, schematicamente, ha richiamato i seguenti principi: a) Il consenso informato costituisce la base di ogni trattamento terapeutico; b) il richiamo al diritto del paziente, sulla base del consenso informato, a determinarsi liberamente e consapevolmente in ordine al rifiuto del compimento di qualsiasi attività medica invasiva e, di conseguenza, al diritto di interrompere quelle terapie per le quali il consenso viene revocato, con specifico richiamo alle norme di rango costituzionale (art. 2,13 e 32 II c.), citate nel ricorso; c) il divieto del medico (correlato al diritto del paziente) di porre in essere un qualsiasi trattamento medico in presenza di un documentato rifiuto di persona capace di intendere e volere (art. 32 codice deontologia medica); d) il rifiuto di un trattamento sanitario deve essere frutto di una libera scelta e quindi deve essere personale, libero, attuale, concreto, informato, revocabile.

Il Pubblico Ministero, analizzato il contenuto, le produzioni e le conclusioni di cui al ricorso, ritenute sussistenti, nel caso di Walter, tutte le condizioni sopra riportate, concludeva per il suo accoglimento.

Il G.T. quindi, rilevando che nel caso di specie, sia stata fornita la piena prova che il rifiuto espresso dal povero Walter, alla prosecuzione della respirazione artificiale, è il risultato della sua libera autodeterminazione, è attuale e concreto, è informato - essendo consapevole degli effetti che possono derivare dall'interruzione del trattamento sanitario -, e comunque revocabile in qualunque momento, disponeva per il suo totale accoglimento, autorizzando *“previa assunzione del consenso attuale di Walter Piludu e, in caso di sopravvenuta incapacità, del suo amministratore di sostegno, l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale mediante respiratore artificiale, previa sedazione”*.

Sempre in accoglimento del ricorso, il G.T. stabiliva, inoltre, - molto opportunamente - le modalità in cui attuare l'interruzione del trattamento di sostegno vitale, disponendo che dovesse avvenire, *“in accordo con il personale medico e paramedico, in luogo di ricovero confacente, ed avendo cura, secondo le indicazioni della miglior pratica della scienza medica, della somministrazione di quei soli presidi atti a prevenire ansia e dolori e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona prima, durante e dopo la sospensione del trattamento”*.

Infine, nel provvedimento, si rammenta un precedente, della giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia 650/2016), sulla responsabilità dell'Ente Pubblico, per attività illegittima, nel caso in cui frapponga ostacoli all'esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, rifiutandosi deliberatamente di darvi seguito: questo richiamo sarà utile per la fase attuativa del provvedimento. Informo immediatamente la moglie e Walter dell'esito favorevole e, d'intesa, giro il testo integrale: Walter è molto soddisfatto.

Comunico il provvedimento anche all'Ufficio Legale della ASL 8, a cui lo notifico, in copia autentica, con l'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Cagliari, in data 27 luglio 2016.

Da quel momento, passeranno più di tre mesi, per la sua attuazione.

L'amministratrice di sostegno ed io veniamo convocati dai massimi vertici della ASL 8, i quali, sostanzialmente, chiedono tempo per verificare se, tra gli anestesisti - rianimatori della Struttura Pubblica, vi sia qualcuno disponibile ad effettuare l'intervento, e comunque, visto il periodo di ferie estive, rimandano la questione a dopo agosto.

Ripresi i contatti con la Direzione Generale della ASL 8 ai primi di settembre, permane la difficoltà di individuare un medico specialista disposto a dare attuazione al provvedimento.

Seguono settimane molto convulse sino a quando, un giorno, mi chiama l'Amministratrice di sostegno che mi informa che attraverso un'associazione è

stato individuato un anestesista, di altra struttura pubblica (del Nord Italia), che si è reso disponibile.

Mi metto subito in contatto con lui e mi rendo conto di avere a che fare con un professionista serio e concreto: mi conferma la sua disponibilità a condizione che la ASL 8 metta per iscritto di non aver reperito alcun medico.

Decido di far sapere alla Direzione ASL 8 nome e cognome dell'anestesista disponibile e delle condizioni richieste; dopo qualche giorno di silenzio mi viene comunicato, dall'Ufficio Legale, che un medico rianimatore della Struttura cagliaritana ha dato il suo assenso per l'operazione.

A questo punto viene stabilito un incontro, a casa di Walter, per una prima visita dell'anestesista cagliaritano che si è reso disponibile: a quell'appuntamento partecipano anche i vertici dell'ASL 8 ed alcuni sanitari che da anni seguono Walter.

Il medico che si è fatto carico del fardello è, anche lui, concreto e molto umano, e chiede di poter aver ulteriori incontri, da solo, con Walter, che accetta di buon grado [sono a conoscenza che tra i due si era poi instaurato un rapporto molto profondo].

Viene quindi stabilito, di comune accordo, che la procedura può essere effettuata in casa, al fine di evitare penosi spostamenti.

Passano ancora alcune settimane e vengo informato, dalla moglie, che Walter ha deciso la data, e che desidera vedermi, per l'ultimo incontro, il sabato precedente.

Mi reco da lui la mattina, e non potrò mai dimenticare il suo sguardo sereno: riesco a dirgli quanto l'abbiamo ammirato per la sua serenità e compostezza e che lo ricorderò per i bei momenti trascorsi insieme: ha la forza di dirmi, attraverso il computer: *"grazie per tutto quello che hai fatto"*.

Walter Piludu muore la mattina del giovedì 03 novembre 2016: ha vinto la sua battaglia.